



COMUNE di REVELLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51

OGGETTO:

**LA NUOVA IMU -ART. 1 COMMI 756 e 757 LEGGE 27/12/2019 N. 160 E
ART. 1 COMMI 738/783 LEGGE DI BILANCIO 2020 - CONFERMA
ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2026.**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **undici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MOTTA Paolo Maria Vincenzo	SINDACO	Sì
2. ROLLE Antonella	VICE SINDACO	Sì
3. DISDERI Katia Nicoletta	CONSIGLIERE	Sì
4. ALLASIA Denise	CONSIGLIERE	Sì
5. MOINO Gianni	CONSIGLIERE	Sì
6. GEUNA Stefania	CONSIGLIERE	Sì
7. FRANCO Giuseppe Paolo	CONSIGLIERE	Sì
8. ROSSO Matteo	CONSIGLIERE	Sì
9. BORGOGNONE Luca	CONSIGLIERE	Sì
10. MATTIO Daniele	CONSIGLIERE	Sì
11. PEROTTO Aldo Bartolomeo	CONSIGLIERE	Giust.
12. RIBERI Laura	CONSIGLIERE	Sì
13. CAMPANELLA Mario Nicola	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Essendo legale il numero degli intervenuti, come sopra accertato all'appello, il signor **MOTTA Paolo Maria Vincenzo** in qualità di **Sindaco** ed a seduta dichiarata aperta invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi del D.Lgs.267/00 art.97 comma 4°, partecipa all'adunanza l'infrascritto **FLESIA CAPORGNO dr. Paolo** Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: LA NUOVA IMU -ART. 1 COMMI 756 e 757 LEGGE 27/12/2019 N. 160 E ART. 1 COMMI 738/783 LEGGE DI BILANCIO 2020 - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;

- il decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle esigenze emerse nel corso dell'anno d'imposta 2025, primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, con il quale è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 6 settembre 2024.

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Considerato che come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2026 la pressione fiscale prevista per il 2025 dal prelievo tributario IMU;

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2026 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale"

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE IMU
Abitazione principale di categoria catastale A/1 , A/8 e A9	0,57 %
Fabbricati rurali uso strumentale	0,10 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06 %
Terreni agricoli	0,86 %
Aree fabbricabili	1,06 %
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati categoria D e per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle classificazioni sopra riportate)	1,06 %

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi quali risultano dalla trascrizione sopraindicata.

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 12 Votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Contrari n. zero e Astenuti n. 3 (Mattio, Riberi e Campanella)

DELIBERA

- di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2026, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote ID 16684 qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE IMU
Abitazione principale di categoria catastale A/1 , A/8 e A9	0,57 %
Fabbricati rurali uso strumentale	0,10 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06 %
Terreni agricoli	0,86 %
Aree fabbricabili	1,06 %
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati categoria D e per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle classificazioni sopra riportate)	1,06 %

- di stabilire che dall'anno 2026 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:,

Presenti n. 12 Votanti n. 12 Favorevoli n. 12 Contrari n. zero e Astenuti n. zero

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
F.to: MOTTA Paolo Maria Vincenzo

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to: ROLLE Antonella

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to: FLESIA CAPORGNO dr. Paolo